



## DELIBERA N. 209

17 maggio 2023.

### Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Sidoti Engineering S.r.l. - Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, il progetto definitivo, il coordinamento della sicurezza (CSP e CSE) la direzione dei lavori e l'opzione di affidamento del progetto esecutivo per la realizzazione della Casa della Salute di Bagheria - Importo a base di gara: euro 1.101.724,00 – S.A. Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

**PREC 514/2023/S**

### Riferimenti normativi

Art. 83 d.lgs. n. 50/2016; D.M. 17 giugno 2016

### Parole chiave

Servizi di ingegneria - servizi di punta – categorie – destinazione funzionale

### Massima

**Servizi di ingegneria – servizi di punta – categorie – destinazione funzionale**

È conforme alla normativa richiedere, ai fini della partecipazione, due servizi di punta per l'intera categoria "Impianti", considerata dalla stazione appaltante nel suo complesso, ottenibili da tutte le combinazioni possibili di ID, per un importo compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Nella categoria "Impianti" convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità e la valutazione della stazione appaltante sul fatto che i servizi espletati nella ID IA.04, pur se in presenza di un maggior grado di complessità, non qualificano nella ID IB.08, attiene alla sfera di discrezionalità tecnica della S.A..

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 17 maggio 2023

## DELIBERA

VISTA l'istanza prot. n. 7447 del 27 gennaio 2023 presentata dall'operatore economico Sidoti Engineering S.r.l., che chiede parere in relazione al bando per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la realizzazione della Casa della Salute di Bagheria, indetto dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. L'istante, dopo aver rilevato che gli importi delle lavorazioni non risulterebbero dagli atti di gara, esprime perplessità sia con riguardo alla individuazione della categoria E.10, dal momento che si tratterebbe di



un edificio di interesse storico, sia soprattutto in merito alla richiesta, ai fini della partecipazione, del requisito di aver svolto due servizi di punta in ciascuna ID nell'ambito della categoria "Impianti", tali da raggiungere un importo di € 833.200,00. Egli osserva infatti che tale importo è basato sull'importo complessivo della categoria e non su quello delle singole ID. Inoltre egli lamenta che non è ammessa la possibilità di dimostrare il requisito attinente alla ID IB.08 tramite servizi svolti in categorie aventi gradi di complessità maggiore, in particolare per mezzo della ID IA.04;

VISTO l'avvio del procedimento in data 27 marzo 2023, con nota prot. n. 24462;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 29140 del 14 aprile 2023, con cui il RUP, dopo aver precisato che l'immobile in argomento non è di interesse storico, rappresenta che il quadro economico complessivo dell'intervento e del primo stralcio funzionale sono dettagliati all'interno del documento denominato "Documento preliminare all'avvio della progettazione" nonché nello "Schema parcella". In relazione ai servizi di punta, il RUP richiama le precisazioni e i chiarimenti forniti, per cui «L'importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni singolo servizio». In particolare, il requisito dei servizi di punta per la categoria "Impianti" può essere ottenuto mediante due servizi di punta di importo complessivo pari o superiore a € 833.200,00 «ottenuto da tutte le combinazioni possibili». Egli ribadisce poi che al fine di dimostrare i servizi di punta per l'IB 08 non possono essere usati servizi in IA 04 in quanto si tratta di opere diverse, essendo la IA 04 riferita a impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni e la IB 08 a opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia;

VISTO il disciplinare di gara, che al punto 6.2 ("Requisiti di capacità tecnica e professionale"), nel richiedere la dimostrazione di due servizi di punta, reca la tabella relativa agli importi delle categorie di lavorazioni. Con specifico riferimento alla categoria "Impianti" la tabella raggruppa tutte le ID attinenti a "Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni" (IA.01; IA.02; IA.03; IA.04) e ne individua un importo totale stimato di €2.083.000,00, in corrispondenza del quale viene richiesto un importo dei servizi di punta pari a € 833.200,00. Analogamente esso raggruppa le ID riferite a "Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali" (IB 08; 09; 10;11) anch'esse per un importo totale stimato di €2.083.000,00, in corrispondenza del quale viene richiesto un importo dei servizi di punta pari a € 833.200,00»;

VISTI i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, con cui viene specificato che «1) E' necessario inserire due servizi di punta per ogni ID, raggiungendo l'importo di € 833.200,00 come da esempio: - almeno € 833.200,00 somma di due servizi in IA 01; - almeno € 833.200,00 somma di due servizi in IA 02; - almeno € 833.200,00 somma di due servizi in IA 03; - almeno € 833.200,00 somma di due servizi in IA 04; 2) Ai fini dell'assolvimento del requisito di gara servizi di punta categoria IB 08 – IB 10 – IB 11 varrà la stessa regola di cui al punto 1); per quanto attiene la categoria IB 09, non essendo la stessa direttamente attinente con l'intervento da realizzare, il servizio di punta potrà essere dimostrato con una o più ID [...]; 3) per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale in merito ai servizi di punta per l'IB 08 non possono essere usati servizi IA 04 in quanto non presentano la medesima identificazione delle opere, tant'è che la IA 04 è riferita a impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni (generalmente impianti a valle della trasformazione MT-BT) a differenza della IB 08 che è riferita a opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia (cabine di media tensione e relative distribuzioni in MT e trasformazione in MT-BT)»;

VISTO l'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016;

VISTE le Linee guida Anac n. 1 ("Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria") approvate dal Consiglio con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e da ultimo aggiornate



con delibera n. 417 del 15 maggio 2019, in particolare il Par. IV 2.2.2 "Requisiti di partecipazione" che, fra i requisiti ai fini della partecipazione, prevede «l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento» e che tali indicazioni sono poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza; (par. V) "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, [...] criterio confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949; [...] in caso di incertezze nella comparazione deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta." (v. anche il Bando-tipo n. 3 di cui alla deliberazione n. 723 del 31 luglio 2018);

CONSIDERATO che in base al disposto dell'art. 83, comma 2 del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i criteri di partecipazione sulla base dell'attinenza, della proporzionalità e della necessità rispetto all'oggetto dell'appalto, in modo da garantire l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti;

CONSIDERATO che i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità tecnica più rigorosi di quelli indicati dalla legge, purché non discriminatori e abnormi rispetto al valore dell'appalto, al punto che, in relazione alla specificità dell'appalto, si può ritenere ammissibile anche un servizio di punta pari alla base di gara (Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1653; 4 gennaio 2017, n. 9; Parere n. 39 del 27 marzo 2013);

RILEVATO che le doglianze manifestate dall'istante con riguardo alla individuazione della categoria "Edilizia" E.10 e agli importi a base di gara riguardano profili sui quali la S.A. esercita la propria discrezionalità tecnica, e l'istante non fornisce alcuna dimostrazione di manifesta illogicità o contraddittorietà delle previsioni in questione;

CONSIDERATO che, per ciò che concerne i servizi "di punta", il disciplinare riunisce in un'unica tabella tutti i servizi attinenti alla categoria "Impianti", e ne stima un importo complessivo pari a €2.083.000,00, in corrispondenza del quale viene richiesto un importo totale di due servizi di punta pari o superiore a € 833.200,00, importo che, come specificato dalla S.A., può essere «ottenuto da tutte le combinazioni possibili»;

RILEVATO che l'importo totale dei servizi di punta deve rimanere dentro ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna



delle classi e categorie. Pertanto appare evidente che, se la S.A. intende richiedere due servizi di punta per l'intera categoria "Impianti" (che è stata considerata nel suo complesso), ottenibili da tutte le combinazioni possibili di ID, per un importo pari o superiore a € 833.200,00, ciò appare conforme alla normativa. Qualora invece la S.A. intenda chiedere la dimostrazione di due servizi di punta di importo pari o superiore a € 833.200,00 per ciascuna ID ricompresa nella categoria "Impianti" (come sembrerebbe emergere dai comunicati e dalle risposte ai chiarimenti), allora tale importo risulterebbe sproporzionato e dovrebbe essere calcolato in relazione all'importo di ciascuna ID e non all'importo complessivo della categoria;

CONSIDERATO che, alla luce delle citate Linee guida Anac, per le categorie diverse da "Edilizia", "Strutture" e "Infrastrutture per la mobilità" si rende necessaria una valutazione specifica in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Nel caso di specie, secondo la valutazione specifica della S.A., i servizi espletati nella ID IA.04, pur se in presenza di un maggior grado di complessità, non qualificano nella ID IB.08 in quanto esse non riguardano la medesima tipologia di opere. Tale valutazione attiene alla sfera di discrezionalità tecnica della S.A. per cui non è sindacabile da parte dell'Autorità;

RITENUTO che, nel caso di specie, come sopra rilevato, l'importo totale dei servizi di punta deve rimanere dentro ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. È conforme alla normativa richiedere due servizi di punta per l'intera categoria "Impianti" (che è stata considerata nel suo complesso), ottenibili da tutte le combinazioni possibili di ID, per un importo pari o superiore a € 833.200,00;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che nel caso di specie:

- è conforme alla normativa richiedere due servizi di punta per l'intera categoria "Impianti", considerata dalla stazione appaltante nel suo complesso, ottenibili da tutte le combinazioni possibili di ID, per un importo pari o superiore a € 833.200,00;
- la valutazione della S.A. per cui i servizi espletati nella ID IA.04, pur se in presenza di un maggior grado di complessità, non qualificano nella ID IB.08, attiene alla sfera di discrezionalità tecnica della S.A. per cui non è sindacabile da parte dell'Autorità.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 maggio 2023  
Il Segretario Laura Mascali

Originale firmato digitalmente